



Provincia di Udine
Province di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 KG, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D. Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D. Lgs. 152/06 l'autorità competente deve adottare tali autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e che in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di All. VI alla parte V del D. Lgs. 152/06, alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO l'Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007;

RILEVATO che gli impianti e le attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06, per i quali l'autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;

RITENUTO, quindi, di dover adottare l'autorizzazione a carattere generale per gli impianti e le attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg in quanto sono riportati al punto d) dell'elenco di PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti e delle attività in cui è effettuata la produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg già autorizzati in via ordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., possono aderire all'autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per autorizzare le emissioni in atmosfera provenienti dalla produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L'Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- ☐ nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

- ☐ nel caso in cui siano utilizzate negli impianti le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- ☐ nel caso in cui si utilizzino le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge del 28 Dicembre 1993 n. 549;
- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività lavorino le materie plastiche e/o le materie prime clorurate;
- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività lavorino i poliuretani, le lastre in polistirene e i laminati accoppiati;
- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività producano polimero a partire dal monomero o da oligomeri, espansi, lastre in polistirene, laminati, accoppiati, nel caso in cui eseguono la stampa di film plastici, nonché la lavorazione e la produzione di manufatti in vetroresina;
- ☐ nel caso in cui nell'eventuale ossidatore termico presente si utilizzino combustibili ausiliari diversi da metano e GPL;
- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D. Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione e consumo previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme degli impianti e delle attività presenti all'interno dello stabilimento);
- ☐ qualora, all'interno dello stabilimento, è installata una potenza termica nominale complessiva per gli impianti di combustione tecnologici superiore a 10 MW;
- ☐ qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'Art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

La presente autorizzazione generale non si applica, anche, nel seguente caso:

- ☐ nel caso in cui gli impianti e le attività svolte all'interno dello stabilimento siano soggetti alla normativa di cui agli artt. 208 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 4

I gestori degli impianti e delle attività compresi in Allegato 1 del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli impianti.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli impianti, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli impianti.

ART. 5

I gestori degli impianti e delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale per installazione di impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di impianto da un luogo ad un altro, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

La messa a regime degli impianti deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Qualora durante la fase intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime si evidenziassero problematiche tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato di 90 giorni per la messa a regime, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La richiesta di proroga può essere presentata una sola volta e la messa a regime degli impianti dovrà, comunque, avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione di messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono la produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 6

I gestori degli impianti e delle attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 o ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'autorizzazione alle emissioni di cui si era in possesso si considera decaduta allo scadere dei 90 giorni.

ART. 7

I gestori degli impianti e delle attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono la produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

ART. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 9

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione degli impianti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli impianti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio degli impianti purché gli impianti restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 11

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione.

I gestori degli impianti e delle attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione.

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.13

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART. 16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

I gestori degli impianti e delle attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg possono svolgere le attività stesse solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 17

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/>

Allegato 1

Impianti ed attività per la produzione di articoli in gomma e dei prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg/giorno

1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera provenienti dalle seguenti attività:

- produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri:
 - Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide;
 - Preparazione delle mescole in gomma, in lattice ed altri elastomeri in mescolatori chiusi ed aperti;
 - Formatura, estrusione, trafilatura e operazioni analoghe a caldo;
 - Cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione e altre lavorazioni meccaniche analoghe;
 - Lavaggio pezzi;
 - Vulcanizzazione e postvulcanizzazione in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso;
 - Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri;
 - Lavaggio stampi;
- trasformazione di materie plastiche:
 - Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide;
 - Preparazione delle mescole;
 - Formatura, estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio, plastificazione compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente ed altre operazioni a caldo;
 - Macinazione degli scarti;
 - Densificazione su materiale plastico flessibile;
 - Lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto.

Gli impianti di combustione civili e tecnologici, presenti all'interno dello stabilimento, caratterizzati dalle potenze termiche nominali inferiori alle soglie di PARTE I e di PARTE II di Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 devono essere alimentati con i combustibili previsti dall'Allegato X alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

2 Prescrizioni

2.1 - Qualità e quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate

Gli impianti e le attività di produzione di articoli in gomma e dei prodotti delle materie plastiche hanno un utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime inferiore o uguale a 500 Kg/giorno.

L'adesione all'autorizzazione generale prevede che il quantitativo massimo di solvente nelle materie prime utilizzate sia complessivamente inferiore o uguale a 15 t/anno.

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

Le materie prime ed ausiliarie utilizzate non devono contenere i composti organici clorurati di cui alla Legge del 28 Dicembre 1993 n. 549, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e le sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate delle materie prime ed ausiliarie devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

Per le attività di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri si devono considerare per la verifica dei 500 Kg/giorno e delle 15 t/anno le seguenti materie prime: elastomeri naturali e sintetici, polifluoroolefine, gomme siliconiche liquide e solide, collanti, adesivi, diluenti, additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere.

Per le attività di trasformazione di materie plastiche si devono considerare per la verifica dei 500 Kg/giorno e delle 15 t/anno le seguenti materie prime: resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori ed assimilabili.

Il consumo annuo delle materie prime e dei solventi deve essere registrato, annualmente, è disponibile il modello della **Tabella 1**:

Intervallo temporale: da.....a.....							
Giorni lavorati nel periodo di riferimento.....							
Nome materia prima	Tipologia materia prima e numero scheda sicurezza	Fornitore	Quantità di materia prima utilizzata (kg/a)	Quantità di materia solida (kg/a)	Solvente organico contenuto nelle materie prime (kg/a)	% RS	% COV
elastomeri							
polifluoroolefine							
gomme siliconiche							
collanti							
additivi							
diluenti							
ecc.							
Totale							
Giorni lavorati nel periodo							
Quantitativo giornaliero (Kg/giorno)							

Tabella 1: consumo annuo di materie prime e dei solventi % RS: percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche e di sicurezza); % COV percentuale di composti organici volatili.

Note alla compilazione della tabella: devono essere registrati le materie prime acquistate ed effettivamente utilizzate nel periodo di riferimento.

Il consumo annuo delle materie prime e dei solventi deve essere inviato all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - *Invio dati consumo annuo*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Nel caso in cui gli impianti sono nuovi, trasferiti e

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

soggetti a modifiche sostanziali si prescrive il primo invio del modulo al 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di adesione compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno di adesione. Nel caso di impianti esistenti si prescrive il primo invio del modulo contestualmente alla domanda di adesione, compilato con i dati relativi al consumo effettivo degli ultimi 12 mesi. Si prescrive, poi, per tutti gli impianti l'invio del modulo al 31 Gennaio di ogni anno successivo, compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2.2 - Sistemi di abbattimento delle emissioni

Disposizioni comuni

Le emissioni convogliate devono essere autorizzate per le emissioni in atmosfera.

Lo stoccaggio dei granuli e/o delle altre materie prime polverulente sono effettuate in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfiati.

Le fasi di movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura manuale/automatica di sostanze solide in grado di produrre emissioni diffuse devono essere effettuate utilizzando dispositivi incapsulati o, qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni dovranno essere convogliate in atmosfera. Gli effluenti dovranno essere trattati con idoneo sistema di depolverazione a secco solo qualora non sia possibile il rispetto dei valori limite di emissione di **Tabella 6** e **Tabella 7**.

Nel caso non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta assicurando, nei tubi di scarico, la più bassa velocità conseguibile per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio utilizzando deflettori oscillanti o tubi di prolunga flessibili per il caricamento e scaricamento in modo da mantenere un'adeguata altezza di caduta del materiale tale da produrre minor polvere possibile.

Nel caso in cui si dovessero verificare episodi di disturbo legati a emissioni convogliate odorigene la Provincia si riserva di prescrivere l'abbattimento delle emissioni convogliate a idoneo sistema di trattamento.

Altre disposizioni per produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri:

Le emissioni provenienti dalle seguenti fasi lavorative devono essere captate e convogliate e, nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei valori limite di **Tabella 6**, dovranno essere installati idonei sistemi di abbattimento:

- Preparazione delle mescole in gomma, in lattice ed altri elastomeri in mescolatori chiusi ed aperti;
- Formatura, estrusione, trafilatura e operazioni analoghe a caldo (per queste fasi lavorative ci si riferisce solo ai valori limite per le polveri);
- Cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione e altre lavorazioni meccaniche analoghe;
- Lavaggio dei pezzi;
- Vulcanizzazione e postvulcanizzazione in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso;
- Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri;
- Lavaggio degli stampi.

Le emissioni provenienti dalla fase di formatura, estrusione, trafilatura e operazioni analoghe a caldo (solo se si utilizzano solventi) devono essere captate, convogliate e trattate con idonei sistemi di abbattimento dei composti organici volatili quali, ad esempio, stadio di adsorbimento a carboni attivi o con ossidazione termica.

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

Nel caso in cui le emissioni sono trattate con stadio di adsorbimento a carboni attivi, il carbone attivo deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti.

Altre disposizioni per trasformazione di materie plastiche:

Le emissioni provenienti dalle seguenti fasi lavorative devono essere captate e convogliate e, nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei valori limite di **Tabella 7**, dovranno essere installati idonei sistemi di abbattimento:

- Formatura, stampaggio, plastificazione ed altre operazioni a caldo;
- Plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente;
- Macinazione degli scarti;
- Densificazione su materiale plastico flessibile.

In particolare, per le emissioni provenienti dalle fasi di formatura, di stampaggio, di plastificazione ed altre operazioni a caldo, di plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente, densificazione su materiale plastico flessibile gli idonei sistemi di abbattimento possono essere stadio di adsorbimento a carboni attivi o ossidatore termico.

Nel caso in cui le emissioni sono trattate con stadio di adsorbimento a carboni attivi, il carbone attivo deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale. Sono disponibili per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 2, 3 e 4**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 2: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici a carboni attivi	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
% saturazione in peso	
Efficienza captazione (%)	

Tabella 3: scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici a carboni attivi

Scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici con ossidazione termica	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Velocità di ingresso in camera di combustione (m/s)	
Tempo di permanenza (s)	
Temperatura minima di esercizio (°C)	
Volume della camera di combustione (m ³)	
Rendimento termico (%)	
Efficienza di abbattimento (%)	
Combustibile ausiliario	
Tipo di bruciatore	
Tipo di scambiatore	

Tabella 4: scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici con ossidazione termica

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento, se presenti, nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e riportato in **tabella 5**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale					
Autorizzazione alle emissioni in atmosferan°del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 5: registro manutenzione sistemi di abbattimento

Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dei sistemi di abbattimento

2.3 - Valori limite

Produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri

Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione di **Tabella 6:**

Fasi lavorative	Inquinanti	Valori limite [mg/Nm ³]
<ul style="list-style-type: none">• stoccaggio dei granuli e/o altre materie prime *• movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide• Preparazione delle mescole in gomma ed altri elastomeri, in mescolatori chiusi e aperti;• Formatura, estrusione, trafilatura e operazioni analoghe a caldo;• Cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione e altre lavorazioni meccaniche analoghe;• Vulcanizzazione e postvulcanizzazione;• Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri	Polveri	10
<ul style="list-style-type: none">• Preparazione delle mescole in gomma ed altri elastomeri in mescolatori chiusi ed aperti;• Formatura, estrusione, trafilatura e operazioni analoghe a caldo• Vulcanizzazione e postvulcanizzazione in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso• Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri	COV Classe I Tabella D Parte II Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06**	5 con flusso di massa ≥ 25 g/h
	COV Classe II Tabella D Parte II Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06**	20 con flusso di massa ≥ 100 g/h
	COT	20° (senza utilizzo di solvente)
		50° (con utilizzo di solvente)
	NOx***	350 @ 3% O ₂

Fasi lavorative	Inquinanti	Valori limite [mg/Nm ³]
<ul style="list-style-type: none"> Preparazione delle mescole in lattice Lavaggio dei pezzi Lavaggio degli stampi 	NH ₃	20

Tabella 6: valori limite di emissione per gli impianti e le attività di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri con e senza utilizzo di solvente

Note alla tabella:

* le operazioni di stoccaggio in silos devono essere presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata.

Nel caso in cui gli impianti siano nuovi le emissioni provenienti dai silos dovranno essere, dopo opportuna depolverazione, convogliate in atmosfera tramite condotto campionabile in conformità alla norma UNI EN 15259:2008. Tali impianti dovranno essere campionati qualora la durata delle operazioni di carico e scarico consenta il rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN 13284-1:2003.

Nei casi in cui i silos non siano campionabili secondo le norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN 13284:2003 e contestualmente siano presenti impianti di abbattimento tali da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%, il valore limite per le polveri si intende rispettato senza la necessità di effettuare il campionamento.

** i COV devono essere analizzati solo se presenti nelle schede di sicurezza delle materie prime.

*** valore limite da rispettare solo nel caso si utilizzi un sistema di abbattimento per i composti organici ad ossidazione termica.

I valori limite di emissione dei COV devono essere rispettati solo se il flusso di massa è raggiunto o superato.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione dei COV:

➤ in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

➤ in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

° espresso come mg C/Nm³

Trasformazione di materie plastiche

Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione di **Tabella 7:**

Fasi lavorative	Inquinante	Valori limite [mg/Nm ³]
<ul style="list-style-type: none"> stoccaggio dei granuli e/o altre materie prime; * macinazione degli scarti 	Polveri	10
<ul style="list-style-type: none"> Preparazione delle mescole; Formatura, stampaggio plastificazione ed altre operazioni a caldo; Plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili senza utilizzo di solvente; Densificazione su materiale 	COV Classe I Tabella D Parte II Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006**	5 con flusso di massa ≥ 25 g/h
	COV Classe II Tabella D Parte II Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006**	20 con flusso di massa ≥ 100 g/h
	COT	20°

Fasi lavorative	Inquinante	Valori limite [mg/Nm ³]
plastico flessibile	NOx***	350 al 3% di O ₂
<ul style="list-style-type: none"> Formatura, estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio plastificazione ed altre operazioni a caldo; Plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente; Densificazione su materiale plastico flessibile 	Acrilati §	1

Tabella 7: valori limite di emissione per gli impianti e le attività di trasformazione di materie plastiche

Note alla tabella:

* le operazioni di stoccaggio in silos devono essere presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata.

Nel caso in cui gli impianti siano nuovi le emissioni provenienti dai silos dovranno essere, dopo opportuna depolverazione, convogliate in atmosfera tramite condotto campionabile in conformità alla norma UNI EN 15259:2008. Tali impianti dovranno essere campionati qualora la durata delle operazioni di carico e scarico consenta il rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN 13284-1:2003.

Nei casi in cui i silos non siano campionabili secondo le norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN 13284:2003 e contestualmente siano presenti impianti di abbattimento tali da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%, il valore limite per le polveri si intende rispettato senza la necessità di effettuare il campionamento.

** i COV devono essere analizzati solo se presenti nelle schede di sicurezza delle materie prime.

*** valore limite da rispettare solo nel caso si utilizzi un sistema di abbattimento per composti organici ad ossidazione termica.

I valori limite di emissione dei COV devono essere rispettati solo se il flusso di massa è raggiunto o superato.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione dei COV:

➤ in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

➤ in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

° espresso come mg C/Nm³

§ come somma di metile acrilato, etile acrilato e butile acrilato, valore limite da rispettare solo nel caso si trasformino metacrilati.

2.4 - Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni successiva alla messa a regime delle attività (in caso di impianti nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale) entro 30 giorni dalla messa a regime e, se attività esistente, entro 120 giorni dalla data di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale. Per messa a regime si intende la conduzione delle attività nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche le attività esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose. Tutte le aziende devono, poi, eseguire controlli analitici periodici ogni cinque anni dalla campagna di rilevamento iniziale.

2.5 Metodi di analisi e di campionamento

Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 8**.

UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
UNI EN 12619:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 15259:2008	Qualità dell'aria Misurazione di emissione da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
UNI EN 10996-1:2002	Impianti di abbattimento dei composti organici volatili – Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione – Generalità.
UNI EN 10996-2:2002	Impianti di abbattimento dei composti organici volatili (VOC) - Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Impianti di combustione termica o catalitica, recuperativi o rigenerativi
UNI EN 10996-3:2002	Impianti di abbattimento dei composti organici volatili (VOC) - Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione - Impianti di adsorbimento su carbone attivo
UNI EN 14789:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O ₂) - Metodo di riferimento - Paramagnetismo
Norma UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO _x) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
Norma UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO ₂) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
DM 25/08/00 – Allegato 1	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35)
Conditional test method CTM – 027 US EPA	Procedure for collection and analysis of ammonia in stationary sources

Tabella 8: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di **Tabelle 6e 7** deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250

Determina: 2011/8373 del 22/11/2011

mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- Le sezioni e i siti di misurazione dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259:2008;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). L'obiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6.2.3 della norma tecnica UNI EN 15259:2008. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

2.6 Guasto

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859, 0432/279875 e 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.7 Registrazioni

Il gestore deve conservare, per tutto il tempo della adesione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti e i dispositivi mobili, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/italiano/Ente/Uffici/Ambiente/Servizio-E/U-O--Emiss/Modulistic/Modulisti/index.aspx>

Responsabile del procedimento
Istruttore tecnico

dott. Marco Santarossa
dott. Marco Santarossa

Tel: 0432 279809
Tel: 0432 279809

e-mail:marco.santarossa@provincia.udine.it